N. 01370/2016 REG.PROV.CAU. N. 01065/2016 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

### Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2016, proposto da:

Cooperativa Sociale Solidarietà, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo dell'ATI con La Soc. Coop. Sociale Occupazione e Solidarietà, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2;

#### contro

Comune di Putignano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Alessandro De Marco in Roma, via Cassiodoro, n. 1/A;

Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Putignano, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

# nei confronti di

Comunità San Francesco Coop. Soc. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo dell'ATI con la Lavoro e Progresso 93 Soc. Coop. Sociale Onlus;

## per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 00059/2016, resa tra le parti, concernente affidamento servizio assistenza domiciliare educativa per minori e famiglie e centro risorse famiglia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Putignano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Francesco Muscatello e Nicolò De Marco;

## Considerato che:

- a) dall'eventuale accoglimento delle censure prospettate conseguirebbe la necessità di ripetere integralmente la gara, atteso che, essendo ormai note le proposte economiche delle parti, non potrebbe procedersi ad una nuova valutazione discrezionale dell'offerta tecnica;
- b) la concessione della reclamata misura cautelare sarebbe, quindi, idonea a soddisfare unicamente un interesse strumentale dell'appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1065/2016).

Sussitono validi motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)